

Dr. NICOLA PILLA

NOTAIO

Sede: Corso Roma n. 61 -
86043 Casacalenda

Uff. sec. Via Garibaldi n. 5 - Campobasso

Tel. 0874/841500 - 65919

Fax 0874/841500 - 494196

Cod. Fisc. PLL NCL 77D24 B519V

Partita IVA 01747050704

Repertorio n. 612

Raccolta n. 474

VERBALE DI DELIBERA DI SOCIO UNICO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di dicembre in Campobasso, presso la sede della Giunta Regionale del Molise, alla via Genova n. 11, alle ore diciotto e minuti trenta.

REGISTRATO A TERMOLI

IL 21 DICEMBRE 2016

AL N. 3428 SERIE **1T**

Avanti a me Nicola Pilla, notaio in Casacalenda, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, è comparso e si è costituito il signor:

CACCIAVILLANI dr. Maurizio, nato ad Agnone (IS) il 7 luglio

1969, il quale interviene nel presente atto in qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"MOLISE DATI - Società Informatica Molisana - S.p.A.", con

sede in Campobasso (CB), via Insorti di Ungheria n. 81, ove

domicilia per la carica, iscritta al n. CB - 69109 del Re-

pertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. del

Molise, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e

c.f. 00379980709, con capitale sociale di Euro 258.230,00

interamente versato.

Detto costituito, della cui identità personale sono io No-

taio certo, richiede la mia assistenza per la redazione del

verbale dell'assemblea straordinaria della suddetta società

riunita per oggi in questo luogo ed ora, per discutere e de-

liberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica statuto societario - Provvedimenti,

e chiede a me Notaio di fare constare da atto pubblico le deliberazioni che saranno assunte.

Aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza il qui costituito CACCIAVILLANI dr. Maurizio nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare:

a) che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti esso costituito, Presidente, e la signora Minelli Barbara, nata a Milano l'8 gennaio 1969, Consigliere, risultando assente, ma informato della riunione, l'Avv. De Angelis Domenico, nato a Campobasso il 31 agosto 1965, Consigliere, il quale non si è opposto alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno;

b) che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Benedetto dott. Donato Paride, nato a Montenero di Bisaccia il 4 maggio 1968, e Pietrarca dott. Antonio, nato a Campobasso il 26 dicembre 1979, risultando assente, ma informato della riunione, D'Agostino dott. Vincenzo, nato a Venafro il 21 gennaio 1973, Presidente, il quale non si è opposto alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno;

c) che è presente il socio unico "REGIONE MOLISE", con sede in Campobasso (CB), via Genova n. 11, c.f. 00169440708, nel-

la persona dell'Avv. Lalli Carmela, Consulente Giuridico del

dr. Di Laura Frattura Paolo, Presidente della Giunta Regio-

nale, giusta delega riconosciuta valida e che sarà conserva-

ta agli atti sociali,

dichiara l'assemblea totalitaria e, pertanto, idonea a vali-

damente deliberare sull'argomento posto all'ordine del gior-

no.

Il Presidente inizia, quindi, la trattazione dell'ordine del

giorno, illustrando le ragioni per le quali reputa necessa-

rio apportare modifiche agli artt. 4, 14 e 25 dello statuto

sociale, anche ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

Dà quindi lettura all'assemblea del nuovo testo degli arti-

coli suddetti, contenenti le modifiche proposte.

Il socio unico "REGIONE MOLISE", come sopra rappresentato,

in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 594 del

19 dicembre 2016, riconosciute valide le motivazioni indi-

cate dal Presidente,

d e l i b e r a

- di modificare gli artt. 4, 14 e 25 dello statuto sociale,

così come proposto dal Presidente, nel seguente nuovo testo:

"ARTICOLO 4

(Oggetto sociale)

La società ha per oggetto la produzione di un servizio di

interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la ge-

stione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi me-

	desimi; l'autoproduzione di beni e servizi strumentali al-	
	l'ente e agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle	
	condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di	
	contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di	
	recepimento.	
	In particolare:	
	- la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la ge-	
	stione, a seguito di specifica convenzione, del sistema in-	
	formativo regionale, e, per il raggiungimento di tale fina-	
	lità:	
	a) la progettazione, la realizzazione, la produzione, l'ac-	
	quisto, la vendita, la distribuzione di sistemi informativi	
	e telematici;	
	b) la produzione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione	
	di programmi per l'automazione di archivi di dati o di pro-	
	cedure;	
	c) la realizzazione e la gestione di centri elaborazione da-	
	ti, anche mediante acquisto, leasing o locazione delle ne-	
	cessarie attrezzature;	
	d) l'organizzazione e la gestione di servizi di raccolta,	
	memorizzazione, scannerizzazione, archiviazione di dati e di	
	documenti cartacei;	
	e) l'addestramento formativo all'uso dei sistemi informati-	
	ci-telematici dei dipendenti della Regione Molise o l'adde-	
	stramento di altri dipendenti pubblici programmato ed auto-	

rizzato dalla stessa Regione Molise, anche sulla base di

principi di company-company-cooperation;

f) la ricerca, progettazione, realizzazione, implementazio-

ne, sviluppo, installazione, manutenzione e gestione di reti

e servizi di telecomunicazioni pubbliche e private, in ambi-

to fisso e/o mobile, anche mediante l'utilizzo di radiofre-

quenze, su scala locale, nazionale e internazionale, ivi in-

clusi, a titolo esemplificativo, servizi di telefonia voca-

le, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi vo-

ce, anche diversi dalla telefonia vocale, servizi vocali a

gruppi chiusi di utenti, servizi di fornitura di capacità,

servizi di accesso, servizi internet, intranet ed extranet,

servizi di trasmissione dati - anche a commutazione di pac-

chetto e/o circuito - e di segnali video, servizi a valore

aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità, servizi

satellitari, incluse le relative attività accessorie, com-

plementari e strumentali, nonché ogni altra attività e ser-

vizio di telecomunicazione consentiti dalla normativa di

volta in volta applicabile;

g) l'individuazione di nuove tecnologie (ad esempio: Market

Place, Digital Terrestrial Television, etc.) finalizzate a

migliorare i processi operative dell'amministrazione regio-

nale i quali, attraverso la razionalizzazione e semplifica-

zione amministrativa del sistema, creino valore ai servizi

per il cittadino.

		- realizzazione e gestione della Centrale regionale di com-
		mittenza ai sensi dell'art. 15 (Titolo VIII) della Legge re-
		gionale n.3 del 22 gennaio 2010. Per tale ruolo la Molise
		Dati spa potrà compiere tutte le azioni, complementari e
		strumentali, necessarie ad organizzare la struttura in modo
		da poter raggiungere gli obiettivi del contenimento della
		spesa regionale, nel rispetto delle priorità e/o indicazioni
		stabilite dalla Regione Molise.
		A tale proposito cura:
		a) l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche per in-
		carico della Regione, anche a favore di altri organismi di
		diritto pubblico di interesse regionale, per il reperimento
		di contraenti privati destinati a realizzare i progetti di
		cui ai punti precedenti, ove non affidati alle altre artico-
		lazioni dell'attuale Molise Dati Spa;
		b) il controllo delle forniture e dei livelli di servizio
		prestati da terzi alla Regione, nell'ambito di contratti
		scaturenti dalle gare di cui al punto precedente, allo scopo
		di identificarne gli impatti operativi - gestionali, di mi-
		gliorare l'operatività delle innovazioni previste, di moni-
		torare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate
		dalla amministrazione, di valutare la persistenza nel tempo
		degli aspetti costi/prestazioni, anche con riferimento alle
		alternative eventualmente presenti sul mercato.
		I servizi e le prestazioni possono essere resi alla Regione,

agli Enti locali territoriali, all'ASREM, Aziende Ospedalie-

re, Enti simili e/o assimilabili nel rispetto della norma-

tiva vigente.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sarà

effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati

dalla Regione Molise e che la produzione ulteriore rispetto

al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condi-

zione che la stessa permetta di conseguire economie di scala

o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività

principale della società.

In ogni caso il socio unico ha diritto di acquisire dagli

organi di gestione della società tutte le informazioni e/o i

documenti ritenuti necessari per l'esercizio del controllo

analogo.

La società non può fornire servizi se non in relazione a

specifici contratti, anche multilaterali.

Per il raggiungimento del predetto esclusivo scopo sociale,

la società, nei limiti di legge, ed in via non prevalente,

potrà compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie,

mobiliari e immobiliari ritenute utili o inerenti l'oggetto

sociale, ivi compreso l'espletamento di attività quali ammi-

nistrazione aggiudicatrice per conto della Regione Molise

per tutte le attività inerenti e complementari al proprio

oggetto sociale per iniziative, progetti e investimenti in-

frastrutturali e non della Regione medesima su tutto il ter-

	ritorio regionale, nel rispetto e nei limiti della normativa	
	regionale, nazionale e comunitaria. La società potrà anche	
	assumere partecipazioni in altre Società od Imprese, aventi	
	oggetto analogo, o affine, o connesso a quello della Molise	
	Dati spa, nel rispetto della normativa vigente."	
	"ARTICOLO 14	
	(Organo Amministrativo)	
	L'organo amministrativo della società è costituito da un Am-	
	ministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre componenti, alle condizioni previste al-	
	l'art. 11 commi 3 e 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.	
	I componenti dell'organo amministrativo e di quello di con-	
	trollo devono possedere i requisiti di onorabilità, profes-	
	sionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente	
	del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 comma 1	
	del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione è designato	
	con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su con-	
	forme deliberazione della Giunta stessa.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e	
	sono rieleggibili.	
	I compensi dei membri del Organo Amministrativo sono stabi-	
	liti dalla Giunta regionale in conformità alle vigenti di-	

sposizioni di legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamento di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo.

E' fatto divieto altresì di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

"ARTICOLO 25

(Collegio Sindacale e revisione dei conti)

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due membri supplenti, anche non soci, rieleggibili, nominati dall'Assemblea su designazione della Giunta Regionale, previa indicazione da parte del Consiglio Regionale, in conformità alle disposizioni dell'art. 2397 del codice civile.

I compensi dei membri del Collegio Sindacale sono stabiliti dalla Giunta Regionale in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui agli artt. 2403 e seguenti del codice civile. Il Collegio Sindacale non svolge la revisione dei conti; essa è affidata, nel rispetto delle previsioni di legge, a revisore e/o a società di revisione in possesso dei necessari requisiti previsti dall'ordinamento.

Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci risultano da pro-

cessi verbali, firmati da tutti i membri partecipanti alla seduta e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

Il Collegio Sindacale e la società di Revisione Legale dei Conti, svolgeranno le proprie funzioni per tre esercizi; pertanto, l'incarico conferito scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica entro la quale occorrerà reiterare la procedura di gara.";

- di autorizzare il legale rappresentante della società a presentare e sottoscrivere tutte le formalità necessarie e susseguenti al presente verbale.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole a quanto deliberato.

Il costituito mi presenta lo statuto sociale con le modifiche testè deliberate, che, previa lettura da me datane all'assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta essendo le ore diciannove e minuti cinque.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su tre fogli dei quali occupa dieci facciate intere ed a linee dell'undicesima e l'ho letto, al costituito che lo ha

approvato e confermato.

Viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti dieci.

f.to: CACCIAVILLANI Maurizio, Nicola Pilla notaio

Copia conforme all'originale

Casacalenda, lì

S T A T U T O

Progr. n. 474

ARTICOLO 1

All. "A"

(Denominazione e compagine sociale)

E' costituita una società per azioni denominata "MOLISE DATI - Società Informatica Molisana S.p.A.", in forma abbreviata "Molise Dati S.p.A." .

Socio unico di "Molise Dati S.p.A." è la Regione Molise, la quale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture di cui al successivo art. 23.

La partecipazione azionaria non è cedibile.

Nel caso che, per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione totalitaria della Regione, la "Molise Dati S.p.A." si scioglie a norma dell'art. 2484, primo comma, n. 7, del codice civile.

ARTICOLO 2

(Sede legale e domicilio del socio)

La Società ha sede legale in CAMPOBASSO.

Con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e potrà trasferire la sede sociale al di fuori del Comune ed anche all'estero.

Con delibera del consiglio di amministrazione essa potrà istituire e sopprimere filiali, agenzie e rappresentanze anche al di fuori del territorio del comune e potrà trasferire

la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Il domicilio del socio per ogni rapporto con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede risultante dal libro dei Soci.

ARTICOLO 3

(Durata)

La durata della società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria del socio.

ARTICOLO 4

(Oggetto sociale)

La società ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente e agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

In particolare:

- la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la gestione, a seguito di specifica convenzione, del sistema informativo regionale, e, per il raggiungimento di tale finalità:

a) la progettazione, la realizzazione, la produzione, l'ac-

quisto, la vendita, la distribuzione di sistemi informativi

e telematici;

b) la produzione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione

di programmi per l'automazione di archivi di dati o di pro-

cedure;

c) la realizzazione e la gestione di centri elaborazione da-

ti, anche mediante acquisto, leasing o locazione delle ne-

cessarie attrezzature;

d) l'organizzazione e la gestione di servizi di raccolta,

memorizzazione, scannerizzazione, archiviazione di dati e di

documenti cartacei;

e) l'addestramento formativo all'uso dei sistemi informati-

ci-telematici dei dipendenti della Regione Molise o l'adde-

stramento di altri dipendenti pubblici programmato ed auto-

rizzato dalla stessa Regione Molise, anche sulla base di

principi di company-company-cooperation;

f) la ricerca, progettazione, realizzazione, implementazio-

ne, sviluppo, installazione, manutenzione e gestione di reti

e servizi di telecomunicazioni pubbliche e private, in ambi-

to fisso e/o mobile, anche mediante l'utilizzo di radiofre-

quenze, su scala locale, nazionale e internazionale, ivi in-

clusi, a titolo esemplificativo, servizi di telefonia voca-

le, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi vo-

ce, anche diversi dalla telefonia vocale, servizi vocali a

	gruppi chiusi di utenti, servizi di fornitura di capacità,	
	servizi di accesso, servizi internet, intranet ed extranet,	
	servizi di trasmissione dati - anche a commutazione di pac-	
	chetto e/o circuito - e di segnali video, servizi a valore	
	aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità, servizi	
	satellitari, incluse le relative attività accessorie, com-	
	plementari e strumentali, nonché ogni altra attività e ser-	
	vizio di telecomunicazione consentiti dalla normativa di	
	volta in volta applicabile;	
	g) l'individuazione di nuove tecnologie (ad esempio: Market	
	Place, Digital Terrestrial Television, etc.) finalizzate a	
	migliorare i processi operative dell'amministrazione regio-	
	nale i quali, attraverso la razionalizzazione e semplifica-	
	zione amministrativa del sistema, creino valore ai servizi	
	per il cittadino.	
	- realizzazione e gestione della Centrale regionale di com-	
	mittenza ai sensi dell'art. 15 (Titolo VIII) della Legge re-	
	gionale n.3 del 22 gennaio 2010. Per tale ruolo la Molise	
	Dati spa potrà compiere tutte le azioni, complementari e	
	strumentali, necessarie ad organizzare la struttura in modo	
	da poter raggiungere gli obiettivi del contenimento della	
	spesa regionale, nel rispetto delle priorità e/o indicazioni	
	stabilite dalla Regione Molise.	
	A tale proposito cura:	
	a) l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche per in-	

carico della Regione, anche a favore di altri organismi di

diritto pubblico di interesse regionale, per il reperimento

di contraenti privati destinati a realizzare i progetti di

cui ai punti precedenti, ove non affidati alle altre artico-

lazioni dell'attuale Molise Dati Spa;

b) il controllo delle forniture e dei livelli di servizio

prestati da terzi alla Regione, nell'ambito di contratti

scaturenti dalle gare di cui al punto precedente, allo scopo

di identificarne gli impatti operativi - gestionali, di mi-

gliorare l'operatività delle innovazioni previste, di moni-

torare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate

dalla amministrazione, di valutare la persistenza nel tempo

degli aspetti costi/prestazioni, anche con riferimento alle

alternative eventualmente presenti sul mercato.

I servizi e le prestazioni possono essere resi alla Regione,

agli Enti locali territoriali, all' ASREM, Aziende Ospeda-

liere, Enti simili e/o assimilabili nel rispetto della nor-

mativa vigente.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sarà

effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati

dalla Regione Molise e che la produzione ulteriore rispetto

al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condi-

zione che la stessa permetta di conseguire economie di scala

o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività

principale della società.

In ogni caso il socio unico ha diritto di acquisire dagli organi di gestione della società tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per l'esercizio del controllo analogo.

La società non può fornire servizi se non in relazione a specifici contratti, anche multilaterali.

Per il raggiungimento del predetto esclusivo scopo sociale, la società, nei limiti di legge, ed in via non prevalente, potrà compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o inerenti l'oggetto sociale, ivi compreso l'espletamento di attività quali amministrazione aggiudicatrice per conto della Regione Molise per tutte le attività inerenti e complementari al proprio oggetto sociale per iniziative, progetti e investimenti infrastrutturali e non della Regione medesima su tutto il territorio regionale, nel rispetto e nei limiti della normativa regionale, nazionale e comunitaria. La società potrà anche assumere partecipazioni in altre Società od Imprese, aventi oggetto analogo, o affine, o connesso a quello della Molise
Dati spa, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 5

(Capitale e azioni)

Il capitale sociale è di Euro 258.230,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00) e suddiviso in numero 500 (cinquecento) azioni del valore nominale unitario di Euro 516,46

(cinquecentosedici virgola quarantasei).

Gli aumenti del capitale sociale della "Molise Dati S.p.A."

sono approvati preventivamente dalla Giunta regionale.

Le azioni sono nominative e indivisibili e ognuna di essa dà diritto ad un voto.

Le azioni non sono trasferibili.

ARTICOLO 6

(Obbligazioni)

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni non convertibili nominative ed al portatore.

ARTICOLO 7

(Finanziamento del socio)

Il Socio unico Regione Molise potrà mettere a disposizione della Società, al fine di consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza obbligo di rimborso da parte della Società stessa, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 8

(Assemblee)

Le assemblee dell'azionista sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

		- l'approvazione del bilancio;
		- la determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di
		amministrazione, del Presidente del Consiglio di amministra-
		zione e dei membri del Collegio Sindacale, qualora non vi
		abbia provveduto la Giunta regionale, nonché la determina-
		zione dei criteri per l'attribuzione dei compensi di compe-
		tenza del Consiglio di amministrazione di cui al successivo
		art. 21 e dei rimborsi dei costi sostenuti dagli amministra-
		tori nell'espletamento delle attività sociali;
		- la nomina e revoca, nei limiti di quanto previsto dal co-
		dice civile, degli Amministratori, dei Sindaci e del Presi-
		dente del Collegio Sindacale, e, dove previsto, del soggetto
		al quale è demandato la Revisione Legale dei Conti;
		- la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori
		e dei Sindaci.
		Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
		- le modifiche dello statuto;
		- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri
		dei liquidatori;
		- l'emissione degli strumenti finanziari;
		- l'emissione dei prestiti obbligazionari;
		- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal pre-
		sente statuto.
		Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale,
		salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazio-

ne.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta giorni, allorchè la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società.

Le convocazioni delle assemblee, ordinarie e straordinarie, sono fatte con avviso, spedito a tutti i soci ed a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione nel caso in cui l'Assemblea in precedente convocazione non risulti legalmente costituita.

Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 giorni dalla data indicata per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo numero due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il me-

desimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la totalità dei componenti dell'Organo amministrativo e la totalità dei componenti dell'Organo di controllo.

ARTICOLO 9

(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

Ha diritto di intervenire all'Assemblea il Socio unico Regione Molise che sarà rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o da Assessore o da un Direttore Generale da lui delegato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e risolvere le eventuali contestazioni.

Compete, inoltre, al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Partecipa alle assemblee ordinarie e straordinarie il Direttore della Società.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, collegati audio video, con modalità di cui si dovrà dare atto nel verbale.

ARTICOLO 10

(Presidente dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina, altresì, un segretario, la cui presenza non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.

ARTICOLO 11

(Validità delle assemblee)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del Socio unico.

ARTICOLO 12

(Verbale delle assemblee)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni.

Il Segretario è nominato dall'Assemblea di volta in volta tra il personale della società appartenente alla carriera direttiva o in mancanza anche tra gli amministratori.

Nelle assemblee straordinarie e nei casi in cui l'assemblea lo reputi opportuno il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 13

(Deliberazioni dell'Assemblea)

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole del socio unico.

ARTICOLO 14

(Organo Amministrativo)

L'organo amministrativo della società è costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, alle condizioni previste all'art. 11 commi 3 e 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

I componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è designato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I compensi dei membri del Organo Amministrativo sono stabiliti dalla Giunta regionale in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o pre-

mi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamento di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo.

E' fatto divieto altresì di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 15

(Convocazione del consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta, nella quale sia indicato altresì l'ordine del giorno, da almeno due terzi dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante telefax o posta elettronica che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione; in caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma che ne garantisca il ricevimento almeno due giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della società.

ARTICOLO 16

(Presidenza delle sedute)

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute

dal Presidente, o, in caso di assenza e impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato.

ARTICOLO 17

(Validità delle sedute consiliari)

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione, regolarmente convocate, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri tra cui il Presidente o, ove nominato, del Vice Presidente. In caso di convocazione irri-
tuale è necessaria la presenza di tutti consiglieri in carica e dell'intero Collegio sindacale.

ARTICOLO 18

(Validità delle votazioni)

Le deliberazioni sono prese dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 19

(Verbali delle sedute consiliari)

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente scelto tra il personale della società appartenente alla carriera direttiva. In mancanza le funzioni di Segretario potranno essere assunte anche dal Di-

rettore o da uno degli amministratori.

ARTICOLO 20

(Poteri del consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

ARTICOLO 21

(Cariche sociali e procure)

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente; egli ha la rappresentanza legale ed in giudizio della società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, anche al di fuori di propri membri, eventuali procuratori, specificando l'ambito della procura ed il relativo compenso.

Il Consiglio può nominare un Amministratore delegato fra i membri del Consiglio stesso su indicazione del Socio unico, determinandone i poteri ed il compenso anche sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei soci, conferendo, se del caso, all'Amministratore delegato anche la rappresentanza sociale per le deleghe assegnategli.

Il Consiglio può, altresì, nominare un Vice Presidente determinandone il compenso sulla base anche degli indirizzi

deliberati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio può attribuire, all'occorrenza e secondo necessità, particolari incarichi ai membri del Consiglio, fissandone i limiti ed il relativo compenso. All'interno del Consiglio è consentito il cumulo delle cariche sociali, nel rispetto delle norme previste dal codice civile. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale ed in giudizio della società spetta, ove nominato, al Vice Presidente. In ogni caso è necessaria una delibera del Consiglio.

ARTICOLO 22

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 23

(Rapporti con la Regione Molise)

In riferimento alla natura della Società, quale strumento in house di intervento della Regione Molise, ed ai fini di garantire più efficacemente ed adeguatamente l'esercizio da parte dell'Ente regionale di un controllo sulla Società analogo a quello dalla stessa Regione esercitato sui propri servizi,

la Giunta regionale, esercita i seguenti poteri di indiriz-

zo, vigilanza e controllo:

a) designa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio

Sindacale con i rispettivi Presidenti;

b) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi

dell'attività e dettando le eventuali direttive generali per

raggiungerli;

c) esercita attività di controllo gestionale e finanziario

nei modi e nelle forme che riterrà opportuno mediante la

predisposizione di idonee direttive approvate dalla Giunta

regionale;

d) approva il Budget economico finanziario di previsione an-

nuale;

e) approva le proposte di bilancio di esercizio e le propo-

ste di destinazione degli eventuali utili prodotti per ef-

fetto della gestione;

f) approva la modifica ed integrazione di tutti gli atti

fondamentali quali lo statuto e regolamentari della società;

g) approva la variazione della pianta numerica del persona-

le;

h) approva le richieste di acquisizione di beni immobili e

di beni mobili soggetti a registrazione o trascrizione di

importo superiore a quello fissato da apposita direttiva re-

gionale;

i) autorizza le acquisizioni o dismissioni di partecipazioni

azionarie;

j) autorizza la nomina o la destituzione del Direttore Generale e dei dirigenti aventi rilevanza esterna;

k) autorizza la contrazione di mutui o prestiti a lungo termine;

l) autorizza, altresì, l'emissione di azioni, obbligazioni e tutte le operazioni di finanza straordinaria.

Le modalità e i termini di espletamento delle attività su elencate saranno disciplinate da apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale.

La Regione è autorizzata, altresì, ad effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede della Società per il tramite del Presidente del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 24

(Utili di esercizio)

Gli utili residuati dopo l'accantonamento a riserva legale restano a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione al socio unico o per altre destinazioni.

I dividendi si prescrivono a favore della società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

ARTICOLO 25

(Collegio Sindacale e revisione dei conti)

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due membri supplenti, anche non

soci, rieleggibili, nominati dall'Assemblea su designazione della Giunta Regionale, previa indicazione da parte del Consiglio Regionale, in conformità alle disposizioni dell'art. 2397 del codice civile.

I compensi dei membri del Collegio Sindacale sono stabiliti dalla Giunta Regionale in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui agli artt. 2403 e seguenti del codice civile. Il Collegio Sindacale non svolge la revisione dei conti; essa è affidata, nel rispetto delle previsioni di legge, a revisore e/o a società di revisione in possesso dei necessari requisiti previsti dall'ordinamento.

Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci risultano da processi verbali, firmati da tutti i membri partecipanti alla seduta e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

Il Collegio Sindacale e la società di Revisione Legale dei Conti, svolgeranno le proprie funzioni per tre esercizi; pertanto, l'incarico conferito scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica entro la quale occorrerà reiterare la procedura di gara.

ARTICOLO 26

(Scioglimento della società)

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

ARTICOLO 27

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile nei limiti previsti dalle norme di legge in materia.

f.to: CACCIAVILLANI Maurizio, Nicola Pilla notaio